

CREDITI FORMATIVI ECM
DOCUMENTO APPROVATO DALL'ORDINE PSICOLOGI MARCHE
NELLA SEDUTA C.R. DEL 20.12.2010

Dalle determinazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del Ministero della Salute, decreto legislativo 502, art. 16-bis, 16-ter, 16-quate, appare che l'obbligatorietà dei crediti ECM riguardi tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.

E' utile ricordare che l'esercizio dell'attività di psicologia clinica e psicoterapeutica privata, caratterizzata peraltro per la sua natura dall'esenzione IVA ex art.10 d.p.r. 633/72, è a tutti gli effetti considerata attività sanitaria.

In merito ai crediti ECM in relazione all'attività di psicologia clinica e psicoterapeutica privata svolta in regime "libero professionale" si osserva che:

- viste le ultime determinazioni in tema, da parte della Conferenza Stato Regioni, che in data 5 novembre 2009 ha approvato il testo del nuovo sistema di formazione continua in medicina,
- visto che ivi si ribadisce l'obbligatorietà alla Formazione Continua di tutti gli operatori sanitari compresi i liberi professionisti,
- visto che viene enunciata, ma non definita una modalità attuativa e incentivante,
- visto che non viene prevista una modalità sanzionatoria per coloro che fossero in difetto,

questo Ordine, **allo stato attuale**, ritiene di dover specificare quanto segue:

- i liberi professionisti operanti in convenzione con il SSN o Enti ad esso referenti, hanno l'obbligo ECM ed è previsto un sistema sanzionatorio applicabile da parte dell'amministrazione in cui viene svolto l'incarico;
- i liberi professionisti esercitanti l'attività esclusivamente nel proprio studio privato, hanno l'obbligo ECM, ma non è chiaro il sistema sanzionatorio. **Rimane quindi a capo del singolo professionista, la responsabilità di acquisire o meno i crediti ECM previsti.**

Non c'è alcun obbligo, ovviamente, per chi non esercita attività clinica o psicoterapeutica.

Riassumendo:

Titolo di operatività professionale	Obbligo ECM
Dipendente Pubblico sanitario o convenzionato o accreditato con il SSN	SI
Libero Professionista Clinico o Psicoterapeuta coincidente con prestazioni esenti IVA ex art. 10 L. 633/72	SI (è presente l'obbligo di legge, ma non un chiaro sistema sanzionatorio)
Dipendente di area non sanitaria (es. psicologi del lavoro)	NO
Libero Professionista impegnato in area non sanitaria (psicologia del lavoro, formazione ecc.) coincidente con prestazioni soggette a IVA	NO

Si suggerisce a tutti gli Iscritti di tenere adeguato registro e documentazione degli eventi formativi cui partecipano.